

 <p>Associazione Ambiente e Lavoro</p>	 <p>anmil Associazione Nazionale Militari e Invalidi del Lavoro</p>  <p>md MAGISTRATURA DEMOCRATICA Magistratura Democratica</p>	 <p>Società Nazionale Operatori Prevenzione</p>
--	---	---

 <p>LEGAMBIENTE</p> <p>Legambiente</p>	 <p>FEDERCONSUMATORI FEDERAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI</p> <p>Federconsumatori</p>	 <p>AITeP</p> <p>Associazione Italiana Tecnici Prevenzione</p>	 <p>ALSOLE</p>
--	--	--	--

Nota stampa Camera dei Deputati, 20 gennaio 2005

Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

Si ad un “vero” Testo Unico

No alla proposta di T.U. avanzata dal Governo

Il 18 novembre u.s., il Governo ha approvato una “proposta preliminare” per introdurre un nuovo “Testo Unico” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che va ora al parere delle Regioni e del Parlamento.

Le Associazioni ritengono che la “proposta preliminare” di T.U. approvata dal Governo

- ⇒ sia condivisibile nell’obiettivo di arrivare ad un “Testo Unico”
- ⇒ contenga, però, rispetto alle norme vigenti, **VARIE MODIFICHE PEGGIORATIVE E NON CONDIVISIBILI e SOCIALMENTE INACCETTABILI**, che introducono e preludono a una chiara diminuzione della efficacia delle attuali norme sulla sicurezza sul lavoro in termini sia di incentivazione sia di prescrizione sia di deterrenza delle sanzioni.

che potrebbe produrre:

- P inaccettabili diminuzioni delle condizioni oggettive di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
- P abrogazione di norme valide da oltre 50 anni
- P svuotamento di norme approvate addirittura dal Governo del 1942

Le Associazioni firmatarie del presente documento:

- ⇒ Chiedono alle Regioni e al Parlamento di assumere e sostenere **rilevanti modifiche** (allegate) nel parere che devono esprimere sul T.U.
- ⇒ Promuovono una “campagna” di **ampia sensibilizzazione e di pubblica informazione** per la modifica dell’attuale proposta, anche con un **sito Internet dedicato: <http://www.amblav.it/html/testounico.htm>**

Allegate valutazioni e proposte di modifica

Segreteria Organizzativa: 335/5843297 – Tel. 02/26223120 – fax 02/26223130

Sito Internet dedicato: <http://www.amblav.it/html/testounico.htm>

Mail: info@amblav.it – Internet : www.-amblav.it

Da anni, si propone, da varie parti, l'esigenza di un Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, che raccolga le norme vigenti e le coordini, nel contempo apportando alcune innovazioni necessarie per rafforzare e rendere più efficace il sistema di prevenzione. Il primo tentativo risale al 1978 (legge di riforma sanitaria); poi ci furono le proposte delle Commissioni parlamentari "Bogi", "Lama" e "Smuraglia".

Adesso entra in campo il Governo, predisponendo un decreto legislativo in virtù della delega conferita dal Parlamento con l'art. 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Lo sforzo, in sé apprezzabile, perché corrispondente ad una esigenza più volte manifestata, ha prodotto una "proposta preliminare" **non appare corrispondente alle attese e alle effettive necessità e per molti versi aspramente criticata e dichiarata inaccettabile** anche da molte Associazioni sindacali, sociali e tecnico-scientifiche.

Tra esse ANMIL, CGIL, CISL, UGL, UIL, Magistratura Democratica e Associazione Ambiente e Lavoro, con propri documenti e comunicati stampa hanno sottolineato come

- ⇒ **ai pochi aspetti positivi** (estensione delle tutele a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, quale che sia la tipologia del loro contratto; tentativo di semplificazione e coordinamento della complessa normativa)
- ⇒ **si contrappongono aspetti particolarmente negativi e tali da suscitare vive preoccupazioni.**

Informazioni al sito Internet dedicato:
<http://www.amblav.it/html/testounico.htm>

Aspetti NON Condivisibili e PEGGIORATIVI

- 1. Viene svuotato l'obbligo di garantire in ogni luogo di lavoro le misure di tutela più efficaci e aggiornate secondo il progresso tecnico-scientifico** (obbligo inserito addirittura fin dal legislatore del 1942 – Art. 2087 del Codice Civile) **sostituito dalla possibilità di realizzare SOLO le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate.**
- 2. L'obbligo di "VALUTARE TUTTI I RISCHI" secondo criteri ovviamente completi e controllabili dagli Organi di vigilanza**, (derivante dalla Direttiva 391 del 1989, recepito con l'Art. 4 del D.Lgs. 626/94) **viene sostituito con una indicazione di "La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.**
- 3. Il Documento di valutazione di "TUTTI" i rischi può essere redatto in forma semplificata ulteriormente (rispetto al punto precedente) nella maggior parte delle aziende italiane** (cioè in TUTTE le aziende industriali e artigiane fino a 50 dipendenti, di agricoltura e zootecnia fino a 10, della pesca fino a 20, e in TUTTE le altre fino a 200 dipendenti)
- 4. Facendo venire meno ogni prerogativa della Pubblica Amministrazione e, addirittura ogni vincolo di terzietà degli Organismi che definiscono le norme e gli standard, la "semplificazione"** (di cui al punto precedente) **può essere realizzata sulla base di indicazioni fornite dagli Enti bilaterali** (che pertanto diventeranno "alternativi" alle indicazioni dell'UE, dello Stato e dei suoi Istituti/Enti, delle Regioni, delle ASL e degli stessi Enti formatori, come ISO, UNI, CEI, ecc.)
- 5. La proposta di T.U. prevede di NON computare gran parte dei lavoratori con contratti atipici nel numero dei lavoratori da cui discende la possibilità di redigere un documento di valutazione dei rischi in forma semplificata (oltre che per altri obblighi), portando ad oltre il 90% le aziende che potranno utilizzare la riduzione degli obblighi** previsti dalla nuova proposta

Segreteria Organizzativa: 335/5843297 – Tel. 02/26223120 – fax 02/26223130

Sito Internet dedicato: <http://www.amblav.it/html/testounico.htm>

Mail: info@amblav.it – Internet : www.-amblav.it

6. **Scompare l'obbligo sanzionato** (e controllabile dalle ASL) di **“definire un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”** definito dall'Art. 4 del D.Lgs. 626/94, **sostituito da una misura generale di tutela (NON sanzionata) di “programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro”** (art. 6, lettera d) della proposta di Testo Unico).

7. **Vengono abrogate molte norme in vigore dagli anni 1955-56 e tutt'ora valide, mediante la loro trasformazione in “norme di buona tecnica” o di “buone prassi”, quindi NON SANZIONABILI**, tra esse i DPR n. 547/55 (Norme contro gli infortuni), n. 303/56 (Norme sull'Igiene sul lavoro), n. 164/56 (sulla prevenzione dei rischi in edilizia) norme la cui violazione è causa degli infortuni tra i più gravi e mortali (cadute dall'alto), ecc.

8. **Per quanto riguarda le sanzioni amministrative o meramente pecuniarie, manca una disciplina moderna ed aggiornata, che ne consenta una reale effettività.**

9. A ciò si aggiunge la **riesumazione di un obsoleto istituto della “disposizione”**, divenuta inutile specialmente dopo il decreto 758/94 è più che mai negativo, almeno nella forma in cui viene prospettato, perché introduce meccanismi complicati e certamente negativi ai fini dell'efficacia e prontezza degli interventi.

10. **Diventa difficile la verifica e la conseguente sanzionabilità della violazione degli obblighi connessi alla valutazione dei rischi e all'attuazione delle misure di prevenzione**, da parte degli Organi di vigilanza.

11. **Viene eliminato l'obbligo di effettuare una “riunione periodica” in tutte le aziende fino a 15 dipendenti** (o oltre i 15 se presenti lavoratori con contratti atipici – v. punto 3)

12. **Vengono “ridotte” alcune prerogative del RLS** (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), figura prevista dalle Direttive UE

13. **La Formazione di “ciascun” lavoratore da “adeguata e sufficiente” nei confronti di “tutti” i rischi diventa “commisurata alle risultanze della valutazione dei rischi** (che – ricordiamo – può essere effettuata in forma semplificata – v. punti 3 e 4)

14. **La Sorveglianza sanitaria, oggi obbligatoria su tutti i rischi previsti dalla vigente legislazione, diventa obbligatoria SOLO nei casi previsti dal nuovo decreto (verrebbe perciò eliminata nei confronti di rischi quali i movimenti ripetitivi, il Mobbing, lo Stress, il Burnout)**

15. **E' previsto che l'attuazione del provvedimento avvenga senza oneri per la P.A.**, previsione che da sola indica quali siano i possibili **“avanzamenti”** della prevenzione, visto che la P.A. è essa stessa **“datore di lavoro”** e quindi dovrà attuare il provvedimento anche in tutti i luoghi di lavoro ove vi siano propri dipendenti

A ciò si aggiungono ulteriori aspetti NON condivisibili, su altre modifiche proposte e relative ai Titoli e agli Allegati.

Secondo le scriventi Associazioni, perciò, la “proposta preliminare” di Testo Unico approvata dal Governo il 18 novembre u.s.:

- a. **È socialmente inaccettabile**
- b. **Introduce e prelude a una chiara diminuzione della efficacia delle norme sulla sicurezza sul lavoro**
- c. **Evidenzia una generale “de-professionalizzazione” di tutte le figure che operano nel campo della prevenzione** (Medici del lavoro, Responsabili aziendali, Operatori pubblici, Tecnici e liberi professionisti, RLS, ecc.)

- d. **In particolare consente di avere in molte aziende un datore di lavoro che, senza alcuna professionalità e senza obblighi di aggiornamento, assuma in aziende fino a 100 dipendenti l'incarico di RSPP** (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle aziende)
- e. **Aprire inevitabili conflitti con le indicazioni dell'UE e/o con i poteri e le prerogative dello Stato, delle Regioni e del sistema delle autonomie**, con un possibile ricorso a verifiche di costituzionalità o conformità alle direttive UE del provvedimento.
- f. **non introduce alcuna positiva innovazione** (al di là di quanto accennato all'inizio) non tenendo conto delle osservazioni e proposte formulate da più parti e delle indicazioni emergenti dal rapporto di monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 626/94, presentato dalle Regioni nel novembre 2003.
- g. **La valorizzazione del dialogo sociale, indicata fin dal primo articolo, è certamente utile ed opportuna**, ma poi non si capisce in che cosa consista; e se tutto si riduce al rafforzamento della bilateralità, bisogna dire che gli aspetti più innovativi, rispetto all'art. 20 del decreto 626, sono tali da suscitare forti perplessità e preoccupazioni. **In particolare si crea una confusione rispetto ai compiti degli organismi pubblici di vigilanza e di prevenzione e si attribuisce un potere di certificazione agli Organismi bilaterali**, che non può competere ad enti del genere e che sarebbe certamente fonte di contrasti sociali, nell'evenienza di infortuni e malattie professionali.
- h. **L'esclusione di un numero altissimo e sempre crescente di lavoratori con contratti cosiddetti "atipici" dalla determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto fa discendere particolari obblighi, è assolutamente negativa**, agli effetti di una efficace sistema di prevenzione.
- i. **Il frequente riferimento alle "norme di buona tecnica" e alle "buone prassi" finisce per togliere forza ed efficacia ai precetti**, che dovrebbero essere chiari, efficaci e imperativi.
- j. **Il riferimento all'obbligo di adottare misure tecniche, organizzative e procedurali "concretamente attuabili... in quanto generalmente utilizzati" è contrario a tutta l'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza di questi anni**, che ha privilegiato il concetto di "massima sicurezza tecnologicamente fattibile". In questo modo, si introducono valutazioni di mera opportunità e convenienza, mentre il riferimento a ciò che è generalmente praticato sminuisce gli obblighi fondamentali, compreso quello di tenersi informati anche sulle acquisizioni scientifiche (quanto meno su quelle non difficilmente accessibili).
- k. Il ruolo delle Regioni è svalutato al punto che non si consente loro di effettuare monitoraggi, linee guida e statistiche se non insieme ad altri organismi, pubblici e privati. C'è un evidente accentramento di poteri e funzioni nel Ministero del lavoro, a tutto scapito del settore della sanità (Ministero della Salute, Regioni, ASL)
- l. Il sistema delle sanzioni viene fortemente depotenziato, non solo per quanto riguarda la minore responsabilizzazione dei datori di lavoro, ma anche e soprattutto perché troppe sono le disposizioni che passano a livello di buone prassi o di norme tecniche.
- m. Di "responsabilità sociale" e di "responsabilità amministrativa" delle imprese non si parla affatto, nonostante i propositi manifestati nel preambolo e nella relazione.
- n. Il rafforzamento della rete delle strutture pubbliche, da tutti auspicato, sia per le funzioni di prevenzione e assistenza, che per quelle di vigilanza e di repressione, è sostanzialmente assente.
- o. Per un provvedimento che dovrebbe unificare e coordinare sono troppe le esclusioni e le deroghe, anche per settori di particolare rilievo o rischiosità.

Roma, 20 gennaio 2005

Segreteria Organizzativa: 335/5843297 – Tel. 02/26223120 – fax 02/26223130

Sito Internet dedicato: <http://www.amblav.it/html/testounico.htm>

Mail: info@amblav.it – Internet : www.-amblav.it